

**N. 3/2022 Liquidazione del patrimonio del debitore****TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto entrambi i debitori risiedono in Olgiate Olona (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di persone fisiche che non svolgono attività di impresa);
- non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I debitori, unitamente alla domanda, hanno prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'inventario di tutti i beni ed alla relazione particolareggiata del Dott. Carlo Giovanni Fumagalli - Professionista nominato dall' O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio in data 11.02.2022 – contenente le informazioni previste dalla norma citata.

La documentata situazione di convivenza e l'origine del sovraindebitamento della Sig.ra , in parte riconducibile a debiti contratti per far fronte alle esigenze complessive del nucleo familiare, giustificano il deposito di un ricorso unitario da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 7bis L. 3/2012 (introdotto dal D.L. 137/2020, cd. decreto Ristori, convertito in L. 176/2020, che ha espressamente previsto la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare “un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”). Tale norma richiede tuttavia che le masse attive e passive facenti capo ai diversi debitori rimangono distinte, non essendo infatti consentito, per mere esigenze di coordinamento delle procedure, di derogare al fondamentale principio della responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 c.c.. Il liquidatore nominato, al fine di escludere la confusione delle masse ed evitare che il patrimonio e le risorse attive di uno dei ricorrenti

vengano destinati al pagamento dei debiti esclusivamente riferibili all'altro coniuge, dovrà quindi procedere alla redazione di due separati stati passivi e di due distinti programmi di liquidazione a norma dell'art. 14-novies L. 3/2012.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dalla quota di piena proprietà di 4/15 e di nuda proprietà di 1/15 dell'immobile sito in Massa Carrara, foglio 68, particella 434, sub 2, indirizzo catastale Vicolo Capaccola 23, pianto T1-2, zona 1 categ. A5, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita catastale Euro 285.86, di titolarità di

[redacted] E' fatta salva in ogni caso la possibilità, per il nominando Liquidatore, di eventualmente rinunciare alla liquidazione di tali quote in caso di esito infruttuoso delle attività che saranno previste nel programma di cui all'art. 14novies L. 3/2012, qualora la liquidazione ste [redacted] manifestamente non conveniente anche in considerazione dei relativi costi;

- dall'autovettura Volkswagen targata DP773VJ, immatricolata nell'anno 2008, di proprietà di

[redacted]

- dal motociclo Malaguti targato DK63081, immatricolato nel 2009, di proprietà di

[redacted]

- dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile complessivo di € 1500,00 ritenuto necessario per il sostentamento dei debitori e del loro nucleo familiare (composto anche da un figlio minore), importo che deve reputarsi congruo tenuto conto degli esborsi che i debitori devono sostenere per il pagamento del canone di locazione e delle spese correnti (come da documentazione verificata dall'OCC). Per consentire la distinzione delle masse attive, tale importo deve essere suddiviso tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi, risultanti dalle ultime dichiarazioni prodotte: pertanto, il Sig. [redacted] potrà trattenere la somma mensile netta di € 750,00 e la Sig.ra [redacted] la somma mensile netta di € 750,00 (in entrambi i casi, per 12 mensilità), mentre l'eventuale eccedenza dovrà essere appresa dal liquidatore per la distribuzione ai creditori. Ai fini di un più agevole controllo sull'entità delle somme da incamerare, [redacted] e l'INPS – che erogano gli emolumenti e la pensione a favore dei ricorrenti – dovranno versare alla procedura tutte le somme spettanti ai debitori sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale poi provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere ai Sigg.ri [redacted] la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata.

Va precisato che il trattamento retributivo e pensionistico percepito dai debitori deve essere considerato nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto i creditori aventi titolo o causa anteriore all'apertura della presente procedura di liquidazione ex art. 14quinquies L.3/2012 non potranno beneficiare – per il periodo successivo al deposito del presente decreto - dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio/pensione.

Ed infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma I (*"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo..."*) sia dell'art. 7 comma II lett. a) richiamato dall'art. 14ter L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione, sanciscono l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori (art. 14quinquies L. 3/2012) e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il corso degli interessi dei creditori (art. 14ter, ultimo comma L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.). Si tratta quindi di una procedura "universale" che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse l'efficacia dei pagamenti effettuati – sia pure in adempimento di pregresse pattuizioni di cessione dei crediti– dopo l'apertura della procedura di liquidazione, poiché si consentirebbe ai creditori anteriori di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012).

E' infatti pacifico che facciano parte della massa attiva della procedura di liquidazione anche tutti i crediti del sovraindebitato, senza distinzione tra quelli già sorti e quelli futuri, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 14 decies comma I L. 3/2012, che affida al Liquidatore il compito di esercitare e proseguire "ogni azione diretta al recupero dei crediti", e dell'art. 14 undecies, rubricato "beni e crediti sopravvenuti": detti crediti pertanto *"sono dal giorno dell'ammissione alla procedura concorsuale attinti dal pignoramento generale reso nel decreto di ammissione disposto dal tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3/12"* (T. Salerno, 19.4.2021).

Ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data di apertura del concorso, i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio - che non beneficiano di un effetto definitivo ma possono giovare solo di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale - non potranno che subire l'effetto della falcidia (cfr. in tal senso Trib. Napoli, 18.5.2018: *"il Collegio condivide l'orientamento fatto proprio dal giudice delegato, unitamente a parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel*

*momento in cui egli snatura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari”; “è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari”).*

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale dei debitori. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012 (per ciascuno dei debitori), provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 nonies L. 3/2012

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i cinque anni successivi alla emissione del decreto di apertura.

Si deve infatti ritenere ammissibile la domanda dei ricorrenti, contenuta nella nota integrativa del 26.2.2022, volta a prolungare la durata della procedura oltre il termine di quattro anni dal deposito della domanda previsto dall'art. 14quinquies ultimo comma L. 3/2012 (nonché dagli artt. 14novies ultimo comma e 14undecies L. 3/2012).

Trattasi invero di termine posto dal legislatore nell'interesse del ceto creditorio per evitare che, in caso di rapido svolgimento delle operazioni di cessione dei beni, il debitore possa accedere al beneficio della esdebitazione mettendo a disposizione una quota dei redditi futuri complessivamente modesta o, comunque, sottraendo alla garanzia dei creditori i beni sopravvenuti in un lasso di tempo eccessivamente ristretto rispetto al deposito della domanda. L'ampliamento “volontario” della finestra temporale durante la quale i beni ed i redditi sopravvenuti entrano a far parte del compendio da liquidare (al netto delle passività inerenti all'acquisto dei beni e della quota che occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare) non risulta quindi in astratto incompatibile con le finalità dell'istituto, ovverossia perseguire il miglior soddisfacimento dei creditori e consentire, nel contempo, al debitore di ottenere la declaratoria di inesigibilità dei crediti non integralmente soddisfatti. Tale estensione, tuttavia, non può tradursi in una dilatazione della liquidazione che non consenta di “assicurare la ragionevole durata della procedura” espressamente

prevista dall'art. 14novies comma I L. 3/2012 e che, in definitiva, confligga con l'esigenza di permettere un "nuovo inizio" al debitore.

Nel caso di specie, la tempistica indicata dalla debitrice, di poco superiore alla durata minima di legge, non contrasta con tali necessità e pertanto la domanda può essere accolta.

Va precisato che, coerentemente, anche eventuali ulteriori beni – diversi dai redditi – che dovessero pervenire ai ricorrenti nei cinque anni dalla data di apertura della liquidazione saranno destinati al pagamento dei creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 14undecies L. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

[REDACTED]

[REDACTED]

NOMINA liquidatore il Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, con studio in Parabiago (MI), Via Duca di Genova n. 17;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE che la liquidazione rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque per cinque anni dalla apertura;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile;

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili compresi nel patrimonio;

FISSA in € 750,00 mensili per il Sig. [REDACTED] ed in € 750,00 mensili per la Sig.ra

[REDACTED] l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare;

DISPONE che Crono Società Cooperativa (C.F. 08869460967) e l'INPS, che erogano gli emolumenti e la pensione a favore dei ricorrenti, versino alla procedura tutte le somme spettanti ai debitori sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere ai Sigg.ri [REDACTED] la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza dei debitori, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 7.3.2022

Il Giudice  
Dott.ssa Elisa Tosi